# COMMISSIONE I

## AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

## XVI.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIFREDI**

## INDICE

PAG.

**Disegno e proposta di legge** (*Discussione*):

Ruoli organici e carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (1452);

MALAGUGINI e D'AMBROSIO: Revisione dei ruoli organici e riordinamento delle carriere del personale di segreteria, delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (*Urgenza*). (174) . . . . . 104

PRESIDENTE . . . . 104, 105, 106, 107, 108
COLLESELLI, *Relatore* . . . . . 104, 107
MALAGUGINI . . . . . 105, 107, 108
TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* . . . . . 105, 106
RUSSO SPENA . . . . . 106
BOZZI . . . . . 106, 107, 108
ALMIRANTE . . . . . 106
NANNUZZI . . . . . 106
DE LAURO MATERA ANNA . . . . . 107

**Disegni di legge** (*Discussione*):

Elevazione a Direzione generale del Servizio per l'avviamento e la tutela dei lavoratori emigranti, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (1907) . . . . . 108

PRESIDENTE . . . . . 108, 109
BOZZI, *Relatore* . . . . . 108, 109
NANNUZZI . . . . . 109
TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministsazione* . . . . . 109

**Proposta di legge** (*Discussione*):

COLASANTO ed altri: Sistemazione tra il personale salariato temporaneo degli operai giornalieri in servizio presso le Amministrazioni statali. (313) . . . . 109

PRESIDENTE . . . . 109, 110, 111, 112, 113
BERRY, *Relatore* . . 109, 110, 111, 112, 113
NANNUZZI . . . . . 110, 112, 113
ALMIRANTE . . . . 110, 111, 112, 113, 114
TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* . . . . . 110, 111, 113, 114
BOZZI . . . . . 112
IACOMETTI . . . . . 112
LUZZATTO . . . . . 113

**La seduta comincia alle 9,15.**

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Ruoli organici e carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale (Approvato dal Senato) (1452); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Malagugini e D'Ambrosio: Revisione dei ruoli organici e riordinamento delle carriere del personale di segreteria, delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale (Urgenza) (174).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ruoli organici e carriera del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale », già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 luglio 1959; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Malagugini e D'Ambrosio: « Revisione dei ruoli organici e riordinamento delle carriere del personale di segreteria, delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale », abbinata per connessione. Quest'ultimo provvedimento lo avevamo in sede referente e abbiamo chiesto di esaminarlo in sede legislativa nel corso della seduta del 17 febbraio 1960.

Debbo comunicare che la Commissione Istruzione, esaminando in data 10 febbraio 1960 sia il disegno di legge approvato dal Senato che la proposta di legge Malagugini e D'Ambrosio, ha espresso parere favorevole e ha aggiunto che, nel caso la nostra Commissione ritenga di dover scegliere come testo base il disegno di legge n. 1452, la Commissione stessa ha deliberato di proporre alcuni emendamenti agli articoli 4, 5, 7 e 8 e di cui do lettura:

« *All'articolo 4, primo comma sostituire le parole*: aggiunti della carriera di concetto con la qualifica di vice segretario degli istituti predetti, *con le parole*: della carriera di concetto, di cui all'allegata tabella *A* con la valutazione di tutto il servizio riconosciuto nel ruolo transitorio e nel ruolo aggiunto »;

« *All'articolo 5, primo comma, sostituire le parole*: continuando a far parte del personale di segreteria della carriera esecutiva, *con le parole*: con il conseguente inquadramento, a tutti gli effetti, nel ruolo ad esaurimento di cui all'allegata tabella *B*, e la valutazione di tutto il servizio riconosciuto nei ruoli ordinario, transitorio e aggiunto »;

« *All'articolo 5, secondo comma, sopprimere le parole*: dal personale appartenente ai ruoli aggiunti della carriera di concetto e da quello di ruolo aggiunto della carriera esecutiva che esercita le funzioni di segretario, ai sensi del precedente comma »;

« *All'articolo 7 sostituire le parole*: ed i segretari vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 7 maggio 1955, sono inquadrati ai soli effetti giuridici, nelle nuove qualifiche di cui all'annessa tabella *A*, secondo l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza, *con le parole*: modificato dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1122, ed i segretari vincitori del concorso indetto con decreto Ministeriale 7 maggio 1955, sono inquadrati nelle nuove qualifiche di cui all'annessa tabella *A*, valutando a tal fine, a tutti gli effetti, l'intero servizio di ruolo ordinario prestato con le funzioni di segretario »;

« *All'articolo 8 sostituirlo con il seguente:* I benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° luglio 1957 anche ai fini del trattamento di quiescenza ».

Inoltre, da parte dell'onorevole Rossi, è stato presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 4, dopo l'espressione*: Il personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, inquadrato, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 344 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva », *sostituire alle parole*: « il quale abbia », *le parole*: e gli applicati di segreteria di ruolo ordinario che abbiano... ».

e, sempre all'articolo 4, l'emendamento seguente da parte degli onorevoli De Lauro Matera Anna e Malagugini:

« *Aggiungere alla fine*: Il diploma di abilitazione all'insegnamento di grado preparatorio è considerato titolo di studio di secondo grado ai fini del collocamento nei ruoli della carriera di concetto dei segretari di r. s. t. e di quelli del ruolo ad esaurimento ».

Do la parola al relatore onorevole Colleselli.

COLLESELLI, *Relatore*. Desidero prima di tutto fermarmi sulle considerazioni fondamentali che attestano, direi, la bontà e l'urgenza del provvedimento: si tratta di assicurare agli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale un organico di personale di segreteria che ora manca sia sotto il profilo numerico che qualitativo. I progetti di legge, inoltre, prevedono per detto personale, uno stato giuridico e un trattamento economico identico a quello che è previsto per categorie similari. Si intende garantire altresì al personale stesso un adeguato sviluppo di carriera.

Con l'articolo 1 si mira ad assicurare ad ogni scuola, anche a quelle con meno di 250

alunni, un segretario. (Si tenga presente che finora le mansioni di segretario sono state svolte in dette scuole da un applicato). Se la popolazione scolastica supera i 250 alunni, l'organico di segreteria viene aumentato in ragione del numero degli alunni stessi con un secondo, un terzo applicato di segreteria. E su ciò non mi pare che ci siano particolari motivi di discussione.

L'importanza e l'urgenza di questo provvedimento possono essere determinate invece, dal confronto che può farsi tra la situazione giuridica ed economica dei segretari agli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale e lo *status* dei segretari degli istituti tecnici fissato con la legge 3 aprile 1958, n. 475. Ora mi permetto di dire che non ritengo giusto che gli ordini di scuola di cui al titolo del disegno di legge abbiano un personale di segreteria in condizioni di inferiorità, sotto ogni punto di vista, rispetto al personale di segreteria di altre scuole.

Ma c'è un altro termine di confronto: il personale dipendente dalle amministrazioni provinciali e dagli enti locali, ha un trattamento economico di gran lunga superiore a quello dei dipendenti statali.

Questi due termini di confronto sono tali da indurre, appunto, a considerare la possibilità di una sollecita approvazione della legge. Senza entrare nel merito degli emendamenti proposti dalla Commissione Istruzione, credo che la materia fondamentale di discussione sia contenuta nell'articolo 4 e nell'ultimo articolo del disegno di legge che riguarda la questione della retrodatazione degli effetti del provvedimenti: « I benefici previsti dalla presente legge decorrono, ai soli fini giuridici dal 1° luglio 1957. Ad ogni altro effetto la legge avrà efficacia dal 1° ottobre 1959 ». Dico subito che quest'articolo, proprio per una ragione di giustizia, deve essere in qualche maniera corretto. L'emendamento della VIII Commissione vorrebbe riportare gli effetti del provvedimento, per quanto attiene al trattamento non soltanto giuridico ma economico, al 1° luglio 1957. Sarà comunque motivo di ulteriore discussione. Ritengo, per altro, che questo sia l'articolo più importante anche perché l'onere derivante dall'eventuale correzione riporterà il problema dinanzi alla Commissione Bilancio.

Ho detto quali sono le ragioni di fondo che mi inducono ad esprimermi favorevolmente al progetto in esame. In sede di esame degli articoli potrò aggiungere altre osservazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Malagugini, come presentatore di uno dei progetti di legge in discussione vuole aggiungere qualche altra considerazione?

MALAGUGINI. Io penso che questa legge debba essere approvata nella formulazione più favorevole ai funzionari interessati la cui opera, la cui attività supera in certo senso quella che esercitano i segretari degli Istituti tecnici, i quali sono assistiti da un apparato di segreteria di gran lunga superiore a quello di cui possono disporre i segretari degli ordini di scuola di cui ci occupiamo, i quali, specialmente nelle piccole sedi, sono una persona sola – prima si chiamava applicato e adesso si chiama segretario – dai caratteri non ben definiti. Su di essi ricade la responsabilità amministrativa completa, ad essi sono affidati mansioni delicatissime; sono persone di fiducia del Capo d'istituto il quale non ha né il tempo né l'attitudine ad occuparsi di cifre e di conti.

Il Relatore, onorevole Colleselli, ha già detto che la questione più importante sarà quella della decorrenza degli effetti del provvedimento; ma ce ne sono altre sulle quali, articolo per articolo, potremo intrattenerci.

Comunque, anche se la questione della decorrenza comporterà il rinvio alla Commissione Bilancio, la questione merita di essere affrontata perché è intollerabile che funzionari che esercitano lo stesso ufficio debbano avere un trattamento diverso. Prima ancora che una questione di dovere da parte dello Stato di stabilizzare la posizione di questi funzionari, è un dovere di giustizia e di non creare sperequazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola l'onorevole rappresentante del Governo, onorevole Tozzi Condivi. Ricordo che già in sua assenza gli abbiamo rivolto un saluto ed un augurio per la sua assunzione a funzioni governative: glielo ripetiamo oggi, con tutto il cuore e con l'augurio di buon lavoro.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Vi ringrazio dell'augurio e chiedo la vostra collaborazione e comprensione per la attività che sono stato chiamato a svolgere.

Per quanto riguarda il disegno e la proposta di legge di cui discutiamo, ho visto che ci sono vari emendamenti, e siccome per la approvazione di questi emendamenti, è necessario avere il parere della Commissione Bilancio, io pregherei di dilazionare per qualche tempo – quindici giorni, un mese – la discussione del disegno e della proposta di legge, onde poter giungere a un accordo sul testo

degli emendamenti. Il testo – rispetto al disegno di legge originario – è stato già emendato in Senato, come sapete, oggi intanto, si propongono ulteriori emendamenti al testo approvato. Mi risulta che il Ministro del tesoro oppone una certa resistenza. Pertanto è necessario trovare una formula di coordinamento tra il testo approvato dal Senato e gli emendamenti presentati; pregherei, quindi, la Commissione, di rinviare l'esame del progetto di legge, in modo che, intanto la Commissione Bilancio possa pronunciarsi su gli emendamenti.

RUSSO SPENA. Vorrei dire che così come è stata esposta la questione da parte del relatore e degli altri colleghi, è evidente che si tratta di una questione di sistemazione perequativa dei segretari dell'ordine classico, rispetto a quelli dell'ordine tecnico, che hanno già avuto questa sistemazione. Non mi sembra quindi opportuno procrastinare l'esame di questa legge perché il procrastinarla potrebbe generare il rischio di mettere gran parte di questo personale, nella situazione di trovarsi già in pensione al momento in cui avranno il diritto a beneficiare delle provvidenze previste nel progetto che si discute. Mi posso rendere conto dell'esigenza di approfondire l'esame in modo che la Commissione, attraverso una discussione ampia di questo progetto, possa avere più elementi per adottare le sue decisioni, ma è necessario risolvere il problema di questa categoria, altamente meritevole, di impiegati che svolge il proprio lavoro veramente in modo efficace.

BOZZI Concordo con quanto detto dal collega Russo Spena. Questo è un problema che va risolto rapidamente per tutte le ragioni che sono state già esposte. Io penso che, intanto, sarebbe il caso di esaminare questi emendamenti, queste modifiche. Sarebbe già un punto ecquisito, dopo di che gli emendamenti saranno trasmessi alla Commissione Bilancio, e durante queste more, il Governo potrà svolgere quell'azione di cui si è parlato. Ma intanto, ripeto, esaminiamo questi emendamenti ed evitiamo lunghi rinvii. Ho sentito parlare di un mese.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Ho detto quindici giorni, un mese, il tempo necessario.

ALMIRANTE. Mi sembra che non ci siano le ragioni per un rinvio a tempo indeterminato. Si tratta, praticamente, di esaminare e approvare questi emendamenti che, una volta esaminati, dovranno essere trasmessi alla Commissione Bilancio che dovrà a sua volta riesaminarli e, eventualmente, trasformarli. Si guadagna, in questo modo, tempo e si ha, inoltre, la possibilità di un esame più completo. Per questo non vedo le ragioni di un rinvio a tempo indeterminato.

NANNUZZI. La mia impressione è che per questo disegno di legge si stiano sempre più manifestando interessi particolari che vengono, via via, affiorando e mi sembra anche che i colleghi della Commissione, facciano di tutto per complicare la questione. Ricordo che, in una seduta precedente, aravamo giunti a un accordo e nel senso cioè, che gli emendamenti proposti dalla VIII Commissione, potevano considerarsi tali da essere accettati, in linea di massima. E avevamo chiesto, appunto, di poterli esaminare per potere venire, qui, in Commissione, a fare un esame e una discussione più approfondita delle questioni sorte dagli emendamenti. Ora il problema è questo: se noi rinviamo, affinché la Commissione Bilancio, possa esprimere il proprio parere – che è necessario – poiché non è escluso che possano essere aggiunti altri emendamenti – perché non si può impedire che altri emendamenti vengano presentati – mi sembra difficile che questa proposta di legge e questo disegno di legge, potranno essere approvati. In linea di massima eravamo già d'accordo nel senso che gli emendamenti della VIII Commissione potessero essere accolti, sull'opportunità di concludere la discussione sul testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti per poi sentire il parere della Commissione Bilancio. Ora se si rinvia per dar modo di esaminare ancora altri emendamenti, dubito che questo provvedimento possa essere esaminato in modo concreto, organico e approfondito e quindi approvato.

PRESIDENTE. Desidero chiarire a questo proposito, che vi sono due problemi distinti da considerare: c'è un problema di legalità e un problema di opportunità. Il problema di legalità vi è imposto dal regolamento. Se noi entriamo nell'ordine di idee di essere favorevoli a questi emendamenti, non possiamo procedere alla loro votazione, allo stato attuale delle cose, perché, implicando essi aumento di spesa, devono essere deferiti alla Commissione Bilancio. Questo è un problema di legalità, che interessa la presidenza della Commissione. Quindi, ove la Commissione decidesse nel senso di essere favorevole a questi emendamenti, dovremmo chiedere il parere. Però, il rappresentante del Governo, ha fatto un'altra considerazione, non di legalità, ma di opportunità. Ha detto che, allo stato attuale delle cose, non vi è ancora, in sede

governativa, un preciso punto di vista, perché c'è in atto, tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero del tesoro, qualche frizione, che sarebbe opportuno, ritengo, eliminare. Comunque, se i colleghi vogliono andare avanti, possiamo continuare nella discussione, per quanto, mi pare, che si sia favorevoli agli emendamenti proposti dalla Commissione Istruzione.

NANNUZZI. Io ero venuto qui disposto a discutere sugli emendamenti proposto dalla VIII Commissione. Non ho ben capito se il Governo sia disposto o no ad accogliere gli emendamenti.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Si tratta di risolvere un problema che è allo studio. Io mi sono trovato in queste condizioni: ho ricevuto delle informazioni, ho cercato di mettermi in contatto con gli altri dicasteri; poco fa è qui venuta la onorevole Badaloni, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, e mi ha detto che anche lei non è ancora pronta alla discussione. Sul merito degli emendamenti è impossibile procedere, ma poiché realmente credo che tutti vi preoccupiate della migliore soluzione della questione, ritengo che concorderete nel deliberare il rinvio. Anche io ritengo che bisogna esaminare la cosa il più obbiettivamente possibile, in una visione la più esatta possibile e credo di ottenere il vostro aiuto in questo mio sforzo per cercare di collaborare al miglioramento dell'andamento dell'amministrazione.

La Commissione faccia quel che ritiene più opportuno, io ho semplicemente manifestato questo sentimento.

MALAGUGINI. Ascoltando le dichiarazioni del rappresentante del Governo, mi veniva in mente un telegramma che a suo tempo mi aveva fatto pervenire il segretario generale del sindacato scuola media, in cui mi pregava di accettare il testo trasmesso al Senato *sic et simpliciter* per evitare di andare alle... calende greche. Dopo molte perplessità, in omaggio a quel sentimento di giustizia cui ho fatto cenno prima, ho ritenuto che non si dovesse aderire alla richiesta di accelerare, comunque, l'*iter* del provvedimento; dico: non sarà qualche mese in più che farà perdere la pazienza ai segretari. Però adesso vedo che le cose si mettono male non tanto per la dilazione di quindici giorni chiesta dal rappresentante del Governo ma perché mi sembra di avvertire il proposito di non chiudere definitivamente la questione o, meglio, di chiuderla provvisoriamente, salvo a presentare altre proposte di legge che tapperanno i buchi e serviranno a colmare le lacune che andiamo ad approvare. Non ritengo che sia giusto e nemmeno credo che ci sia il pericolo di quella tale catena di emendamenti cui si riferiva l'onorevole Nannuzzi: si tratta di una categoria di segretari per i quali c'è un precedente, quello dell'ordine tecnico, i cui segretari sono stati trattati in altro modo. Mi domando, perché i segretari dell'ordine medio, classico e magistrale, debbano essere trattati in modo diverso.

Dopo aver vinto le perplessità cui ho accennato, sono venuto nella determinazione che si debba approvare una legge il più possibile completa. Mi rassegno ad aspettare ancora un po', ma vorrei che il differimento fosse breve e che i Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro si impegnassero di concretare qualcosa per cui la I Commissione possa decidere al più presto, tenendo presenti tutti gli emendamenti e accogliendo quelli che si potranno accogliere; possibilmente tutti quelli che riflettono non il caso singolo o di pochi ma siano di carattere generale.

BOZZI. Avevo fatto una proposta di carattere transattivo, tenuto conto delle esigenze definite legali dal Presidente e dell'opportunità prospettata dal rappresentante del Governo. Noi non possiamo votare perché non c'è il parere della Commissione Bilancio: proponevo di prendere in esame gli emendamenti e, senza votare, esprimere il punto di vista della Commissione.

PRESIDENTE. Senza sapere che cosa ne pensa il Governo?

BOZZI. Il Governo potrà così sapere quale è il punto di vista della Commissione e quindi lavorare su una base già definita.

PRESIDENTE. Il che vuol dire non tener conto del problema dell'opportunità e rimanere sul piano della questione legale. Io non ho nulla da obiettare. Però questo significa non aderire alla richiesta del Governo. Questa è la conseguenza pratica. Fermiamoci quindi sul terreno della legalità: la Commissione può farlo.

DE LAURO MATERA ANNA. Ho chiesto la parola per dare un chiarimento doveroso, in relazione al fatto che ho presentato un emendamento in questa sede, insieme col collega Malagugini. Desidero chiarire che l'emendamento non fu presentato alla VIII Commissione – di cui faccio parte – perché ero assente. L'ho presentato qui perché solo in questa sede potevo ancora farlo.

COLLESELLI, *Relatore.* Se il mancato incontro col rappresentante del Ministero della pubblica istruzione dovesse domani pregiudi-

care il testo, penso che sarebbe veramente preoccupante. Quindi l'incontro è necessario: vorremmo però che il termine fosse ridotto ai minimi termini, una settimana.

Per quanto riguarda gli emendamenti, mi pare che l'incontro debba riferirsi a quegli emendamenti che sono stati già presentati. A questo proposito ,ritengo che gli emendamenti proposti dalla VIII Commissione in sintesi rispecchiano le esigenze della categoria.

PRESIDENTE. Siamo arrivati, mi pare, al punto di concludere. L'onorevole Colleselli, nella sua veste di relatore e anche, mi sembra, l'onorevole Malagugini, di fronte alle considerazioni di opportunità fatte dal Governo, sono d'accordo su un rinvio, purché sia un breve rinvio. Tale rinvio dovrà consentire alla Commissione Bilancio, l'esame degli emendamenti presentati, compresi quelli degli onorevoli De Lauro Matera Anna e Paolo Rossi. Pregheremo, si intende, che questo esame venga effettuato nel più breve tempo possibile. Vogliamo rimanere d'accordo su questo, o dobbiamo votare?

BOZZI. Il termine breve quale sarebbe? Mi sembra opportuno stabilire, almeno, un termine massimo di tempo.

PRESIDENTE. Il termine potrebbe essere anche di una settimana. Ma questo non lo posso garantire.

MALAGUGINI. Sono sicuro che la Commissione Bilancio farà un esame rapidissimo. Anche perché è favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Concludiamo, allora, nel senso che, in linea di massima, il rinvio sia di una settimana; precisamente, riprenderemo la discussione la settimana ventura. Se poi si presentassero delle circostanze particolari che impedissero il rispetto di questo termine, vorrà dire che rinvieremo ancora di una settimana. Il termine resta fissato, quindi, per non oltre i quindici giorni, per quanto ci riguarda. Avverto che se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Discussione del disegno di legge: Elevazione a Direzione generale del Servizio per l'avviamento e la tutela dei lavoratori emigranti, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Parere della V e della XIII Commissione) (1907).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione a Direzione generale del servizio per l'avviamento e la tutela dei lavoratori emigranti, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale Zaccagnini, di concerto col ministro *ad interim* del Tesoro Tambroni. Il relatore onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BOZZI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Le ragioni che stanno alla base di questo disegno di legge sono chiaramente esposte nella relazione. Ai servizi indicati nel disegno di legge sono attribuiti tutti i compiti del Ministero in materia di avviamento al lavoro all'estero di lavoratori e di assistenza alle famiglie rimaste in patria. La ragione che viene posta a fondamento di questo disegno di legge, con la proposta di elevazione a direzione generale del servizio per l'avviamento e la tutela dei lavoratori delle loro famiglie, è di creare un ufficio più organico e più funzionale, in vista anche degli sviluppi di carattere internazionale della Comunità economica europea, che apre nuovi orizzonti a questo mondo del lavoro e della emigrazione.

Ora io personalmente, fra questa motivazione adottata nella relazione e il testo del provvedimento, non vedo un nesso logico, anche perché mi pare che interferiscano delle situazioni di prestigio personale. Il problema qui è di sostanza e non di forma. A me pare che il disegno di legge preveda un gonfiamento degli uffici già esistenti e, nello stesso tempo, determina una contrazione alla base di questo ufficio. Perché, come dice l'articolo due: « Nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al quadro numero 17 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, è aumentato un posto della qualifica di direttore generale – coefficiente 900 – e sono soppressi tre posti della qualifica iniziale del ruolo medesimo ».

È logico che la Commissione Bilancio abbia espresso parere favorevole, perché per scongiurare l'aumento di spesa, si ricorre al solito sistema di contrarre tre posti alla base, nella carriera iniziale. Ma questo è un problema di carattere esclusivamente finanziario e noi ci dobbiamo invece occupare e preoccupare di un punto di vista generale. E io non vedo le ragioni di fondo che giustificano e consigliano il provvedimento. Esprimo quindi le mie riserve nel disegno di legge, riservandomi di proporre, eventualmente, il non passaggio agli articoli del disegno stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Esaminando il disegno di legge sono insorte anche in noi perplessità per il fatto che si propone la istituzione della carica di direttore generale senza provvedere alla creazione dell'organico di una direzione generale. Se si tratta di adeguare il servizio rendendolo più spedito, più efficiente, evidentemente, non ci si dovrebbe limitare solo alla nomina di un direttore generale, ma alla creazione di uffici e di un nuovo organico. Ma c'è un'altra considerazione da fare.

Esiste presso il Ministero degli esteri una direzione generale analoga a quella che si vorrebbe creare presso il Ministero del lavoro. Da informazioni assunte presso il Ministero del lavoro sappiamo che sono insorte, nel passato e nel presente, controversie tra i due dicasteri che non credo si potranno sanare con la promozione di un ispettore generale a direttore generale. Forse converrà specificare meglio le singole competenze. Per queste ragioni siamo anche noi contrari alla creazione della direzione generale del Servizio per la tutela dei lavoratori emigranti presso il Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Il Governo può assicurarsi che siano approdati a qualche risultato concreto le iniziative prese da tempo per cercare di arrivare a un coordinamento nell'azione governativa nel settore dell'emigrazione tra il Ministero degli esteri e il Ministero del lavoro? Nella passata legislatura erano stati presentati progetti di legge per la istituzione di un Commissariato per l'emigrazione. Mi pare che sarebbe opportuno tenerli presenti.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma burocratica*. Non mi risulta se esistano o siano state superate queste divergenze. In quanto al disegno di legge che stiamo esaminando, esso mira a potenziare una sezione che attualmente esiste e ha un suo personale. È un ufficio autonomo al quale sono stati attribuiti per legge nuovi compiti in seguito ai Trattati della Comunità europea del carbone e dell'acciano e della Comunità economica europea. Pertanto si è creduto di istituire una Direzione generale e di nominare un titolare direttore generale.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario, l'onorevole Relatore che cosa propone?

BOZZI, *Relatore*. Sono contrario. Propongo il non passaggio agli articoli del disegno di legge.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Dinanzi ai rilievi e alle proposte che sono stati fatti dal Relatore, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge.

(*È approvata*).

Il Governo provvederà certamente, data l'importanza di questo servizio, a porre il problema su un piano più vasto anche tenendo presente la connessione e il necessario collegamento col Ministero degli esteri.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Colasanto ed altri: Sistemazione tra il personale salariato temporaneo, degli operai giornalieri in servizio presso le Amministrazioni statali (Urgenza) (Parere della V Commissione) (313).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colasanto, Cappugi, Titomanlio Vittoria, Troisi, Elkan, Berry, Buzzi, Quintieri: « Sistemazione tra il personale salariato temporaneo, degli operai giornalieri in servizio presso le amministrazioni statali ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 20 gennaio scorso, si era già iniziata la discussione generale del provvedimento.

Poiché l'onorevole Almirante ebbe a presentare un emendamento che richiedeva una nuova valutazione da parte della Commissione Bilancio, la discussione venne sospesa. Avendo la Commissione Bilancio espresso, in data 26 gennaio, parere favorevole all'emendamento sottopostale, pregherei l'onorevole Berry, relatore, di riferire al riguardo.

BERRY, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole colleghi, ritengo che la proposta di legge Colasanto e altri, n. 313, non possa essere, in questa seduta, esaminata e discussa.

Debbo fare presente, infatti, che l'onorevole Ministro, mi ha pregato di riferire che, essendo in corso di elaborazione la revisione di nuovi stati giuridici del personale salariato statale, è opportuno che noi rinviamo, di qualche giorno, la trattazione di questo problema, perché egli possa vedere quali parti della proposta in corso di esame, siano già state considerate nel testo relativo allo stato giuridico del personale salariato. Il Ministero mi ha fatto quindi vivissima preghiera di chiedere di differimento della discussione.

NANNUZZI. Nella seduta precedente feci osservare che era in corso di elaborazione un disegno di legge relativo al nuovo stato giuridico degli operai salariati dello Stato e che quindi questa stessa questione poteva trovare soluzione nell'ambito della determinazione del nuovo stato giuridico dei salariati. Però risulta a me che ormai sono trascorsi parecchi mesi, senza che si sia avuta alcuna soluzione. Io non so se le mie informazioni sono inesatte, so soltanto che da parecchi mesi si afferma che il testo è completo, che dovrebbe essere sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri per essere presentato in Parlamento. Però, passano i mesi, indipendentemente dalle crisi che impediscono lo svolgimento del normale lavoro sia dell'Esecutivo, sia del Parlamento, e un fatto è certo: non non riusciamo a ottenere, con precisione di impegno, che questa questione del nuovo stato giuridico dei salariati dello Stato sia definitivamente affrontata e risolta con celerità.

Ora, se la proposta di rinvio vuol significare che si vuol dare al Governo la possibilità di esaminare la questione e presentare il testo al Consiglio dei ministri, testo che poi verrà rinviato al nostro esame, io non ho niente in contrario a questa proposta. Però bisognerebbe fissare un termine di tempo al Governo.

ALMIRANTE. Mi permetto di osservare che una richiesta di rinvio, con la medesima motivazione, venne presentata, dal Sottosegretario Amatucci, in questa Commissione. Malgrado quella richiesta, noi entrammo lo stesso nel merito della questione, procedendo alla discussione e arrivando alla presentazione e discussione di quell'emendamento e, quindi, alla richiesta di parere della Commissione Bilancio. Pertanto non vedo come possa essere, in questo momento, giustificata una nuova richiesta di rinvio da parte del Governo. Penso piuttosto che sia opportuno procedere nella discussione, dal punto in cui l'abbiamo lasciata.

PRESIDENTE. Quindi, c'è un parere semifavorevole dell'onorevole Nannuzzi condizionato ad un limite di tempo molto breve. C'è un'opposizione dell'onorevole Almirante.

BERRY, *Relatore*. Il Ministro Angelini mi diceva ieri sera che soltanto sabato ha avuto la delega per le questioni che attengono alla riforma della pubblica amministrazione e non ha quindi potuto studiare il problema. Egli si riserva di comunicarci fra pochissimi giorni il punto di vista del Governo sull'opportunità di proseguire la discussione della proposta di legge o di abbinare al nuovo testo sullo stato giuridico in elaborazione, l'esame della questione.

NANNUZZI. L'informazione che avevo io è che il testo unico è stato portato o si dovrà portare al Consiglio dei ministri. Se così è, se cioè fra una settimana o due il testo unico verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri, questa proposta di legge è inutile. Se non è così, è necessario proseguire nella discussione.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Per una precisazione di date. La seduta alla quale si riferisce l'onorevole Almirante è del 20 gennaio 1960 il testo – non unico – ma organico sullo stato giuridico dei salariati dello Stato è stato preparato da una commissione che ha terminato la sua attività entro il mese di febbraio ed è stato inviato al Governo del tempo perché si procedesse al concerto tra i vari Dicasteri. Adesso ci troviamo con un nuovo Governo. Il testo è pronto: bisogna vedere se il Governo in carica lo accetta o no. Ecco perché il Ministro Angelini aveva chiesto un rinvio.

PRESIDENTE. C'è unanimità o debbo procedere alla votazione?

ALMIRANTE. Mantengo la mia opposizione.

PRESIDENTE. Il Governo e il Relatore insistono nella proposta di rinvio?

BERRY, *Relatore*. Si.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Si.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione la proposta di rinvio.

(*Non è approvata*).

Prego il Relatore di riprendere nel merito la sua relazione.

BERRY, *Relatore*. C'è soltanto da sottoporre alla Commissione l'emendamento, perché la discussione è già stata fatta. L'emendamento proposto dall'onorevole Almirante è il seguente: sostituire la espressione « ...che abbiano prestato servizio alle dipendenze di amministrazioni statali per oltre 270 giorni anche se in modo discontinuo... », con l'espressione « ...che abbiano prestato servizio alle dipendenze di amministrazioni statali alla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di tempo non inferiore complessivamente a 270 giorni ».

Il riferimento « alla entrata in vigore della presente legge » non poteva essere ammesso,

perché riferendosi a un tempo incerto, permetteva che ci potessero essere delle dilazioni e quindi delle maturazioni di anzianità per la qual cosa di questo provvedimento avrebbero beneficiato persone che oggi non si trovano in nessuna maniera in condizioni di avvantaggiarsene. La norma avrebbe consentito delle compiacenti maturazioni di anzianità. Perciò, d'accordo...

ALMIRANTE. Comunque, sul testo del mio emendamento è stato chiesto il parere della V Commissione ed è favorevole. Si è detto che c'è stato un accordo. Siccome non conosco l'accordo, mi sembra più che legittimo e corretto insistere sul testo.

BERRY, *Relatore*. Dicevo che appunto per superare le perplessità che potevano determinare le conseguenze dell'approvazione dell'emendamento Almirante, si era concordato di proporre il seguente emendamento all'articolo 1 della proposta in esame:

« Gli operai giornalieri assunti in base all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che abbiano prestato servizio per un periodo di tempo non inferiore complessivamente a 270 giorni, anche se in modo discontinuo e sempre che una parte di tale servizio sia stata prestata anteriormente al 31 dicembre 1958 e la mancata rinnovazione del contratto non sia stata determinata da indisciplina, sono considerati, a tutti gli effetti, operai temporanei in base all'articolo 17 ed in deroga all'articolo 39 della medesima.

Il precedente comma si applica anche nei confronti di coloro che, avendo prestato servizio, anche se discontinuo, per oltre 270 giorni, risultino alle armi per assolvere agli obblighi di leva alla data di entrata in vigore della presente legge ».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Questo testo non è il testo che era stato presentato in Commissione; si tratta di un nuovo emendamento. Io ritengo pertanto che la proposta di rinvio, questa volta, non possa essere posta ai voti, ma sia un diritto del Governo in quanto ci si trova dinanzi a un nuovo emendamento ed io chiedo di ottenere il rinvio, per un riesame.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di chiarire la portata del nuovo emendamento.

BERRY, *Relatore*. Onorevole presidente, abbiamo sott'occhio il testo originale che dice: « Gli operai giornalieri assunti in base all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che, in servizio alla data del 30 giugno 1958, abbiano prestato servizio alle dipendenze di Amministrazioni statali per oltre 270 giorni, anche se in modo discontinuo, sono considerati, a tutti gli effetti, operai temporanei, in base all'articolo 17 ed in deroga all'articolo 39 della legge medesima. Il precedente comma si applica anche nei confronti di coloro che, avendo prestato servizio, anche se discontinuo, per altre 270 giorni alla data del 30 giugno 1958, risultino alle armi per assolvere agli obblighi di leva ».

La legge del 1952 faceva divieto di assumere personale giornaliero. Senonché esigenze di carattere generale fecero applicare la norma per la quale l'Amministrazione poteva avvalersi di salariati per un periodo di novanta giorni. Ma le esigenze sono state tali per cui l'Amministrazione specie quella della Difesa, ha dovuto ricorrere all'artificio di scindere contratti per qualche giorno, e riassumere a brevissima distanza lo stesso personale. Di conseguenza, da sette anni a questa parte si è determinata una situazione che veramente è di notevole pesantezza, tenendo anche presente che con un disegno di legge numero 1893, di iniziativa dl Governo si faceva divieto di avere personale con contratto a termine alle industrie private. Sembrò allora opportuno che questa norma venisse estesa anche al personale. dipendente dall'Amministrazione statale. Da qui, il progetto di legge, cui sono stati apportati emendamenti di iniziativa del collega Almirante. Egli proponeva innanzitutto che il personale che aveva raggiunto i 270 giorni di servizio venisse riassunto a tutti gli effetti della legge, proponendo la soppressione della data 30 giugno 1958, cui si fa riferimento per attestare chi fossero i beneficiari, di questo provvedimento. Ma, a questo punto, è da osservare che l'emendamento tende a maturare la finalità della proposta in quanto dispone la riassunzione di tutto il personale che, dal 1952 in qua, ha compiuto il minimo di 270 giorni di servizio anche se in modo discontinuo. E non si tiene conto del fatto che il personale può essere stato allontanato dal servizio anche per motivi di incompatibilità della sua presenza nell'ambiente delle amministrazioni statali, sopratutto per quanto riguarda l'Amministrazione della Difesa; non si tiene conto, inoltre, dei licenziamenti per motivi di indisciplina. Di conseguenza, si è tentato di apportare dei temperamenti al testo dell'emendamento Almirante. Ed abbiamo elaborato questo testo, che sottopongo alla vostra considerazione.

ALMIRANTE. Il mio emendamento tende a far sì che coloro che hanno prestato servizio presso le Amministrazioni statali alla data di entrata in vigore della presente legge, dal 1952, e abbiano prestato tale servizio per 270 giorni, possano beneficiare del provvedimento. L'emendamento Berry, io lo sconoscevo fino a questo momento.

NANNUZZI. Siccome l'onorevole rappresentante del Governo ha colto l'occasione della presentazione di questo nuovo emendamento per chiedere il rinvio e per ritornare sulla questione, io credo che sia opportuno, da parte nostra, in sede di Commissione, di pronunciarci sull'emendamento iniziale, presentato dall'onorevole Almirante. Il secondo testo di emendamento mi sembra, tra l'altro, un emendamento all'emendamento.

ALMIRANTE. A me pare che questo nuovo emendamento peggiori il testo.

BOZZI. Nell'emendamento si parla di riassunzione, salvo licenziamenti, per motivi di indisciplina. Vorrei sapere che cosa si intende con esattezza, per motivi di indisciplina. Credo che sarebbe meglio specificare nell'emendamento stesso, l'espressione che riguarda la « indisciplina ».

BERRY, *Relatore*. Si tratta dei motivi disciplinari. La legge consentirà la riassunzione in servizio di tutti coloro che alla data del 30 giugno 1958 abbiano compiuto 270 giorni di servizio, anche discontinuo, salvo che siano stati licenziati per motivi disciplinari. Questi motivi disciplinari fanno riferimento a una norma apposita.

BOZZI. Allora conviene dire: « A norma dell'articolo... » citando la relativa norma.

BERRY, *Relatore*. Cioè, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 4 aprile 1947, n. 207.

PRESIDENTE. Non vorrei che in questa atmosfera euforica nella quale stiamo discutendo, perdessimo di vista la realtà sostanziale delle cose. Vorrei chiedere al Relatore e all'onorevole Almirante nella sua veste di proponente l'emendamento, se sia esatta la mia impressione che ove si approvasse l'emendamento Almirante, la conseguenza sarebbe che di questo provvedimento di riassunzione beneficierebbe chiunque sia stato in servizio in questo periodo quasi decennale per 270 giorni; anche chi non abbia visto rinnovato il contratto per la sua congenita incapacità di fare il suo mestiere. Mi sbaglio o è questa la conseguenza dell'emendamento dell'onorevole Almirante ?

BERRY, *Relatore*. Era stato indicato in maniera imprecisa il contenimento degli effetti della legge a coloro che non fossero stati licenziati per indisciplina. Si viene ora a determinare meglio la portata delle norme limitatrici. Vorrei precisare che anziché fare riferimento al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 4 aprile 1947, n. 207, noi dovremmo riferirci all'articolo 60 del testo unico riguardante il personale salariato.

PRESIDENTE. Sempre a titolo di chiarimento, vorrei sapere se il dipendente che era in servizio nel 1953 o 1954 per 270 giorni e poi non si è visto rinnovare il contratto, deve rientrare o non deve rientrare ?

ALMIRANTE. Secondo il testo dell'emendamento da me presentato e per il quale la Commissione ebbe la bontà di esprimere parere favorevole, l'interpretazione è esattamente quella che il Presidente ha ora data: cioè tutti coloro che sono stati dal 1952 fino all'entrata in vigore della legge in servizio per 270 giorni, avrebbero diritto di essere riassunti. Senonché è stato presentato un nuovo testo, il quale per la prima parte non è accettabile in quanto ci porterebbe a un peggioramento; per la seconda parte, questo nuovo testo consiste in un emendamento aggiuntivo al mio emendamento che viene incontro alle oservazioni del Presidente poiché fa riferimento ai motivi di carattere disciplinare.

PRESIDENTE. Si evince, dalle spiegazioni dell'onorevole Almirante, la riassunzione obbligatoria in servizio di persone che non si trovano assolutamente in possesso dei requisiti previsti dalla proposta Colasanto.

ALMIRANTE. Su questo punto abbiamo discusso e ci siamo trovati tutti d'accordo.

NANNUZZI. Vorrei sapere se si tiene presente nel testo, che tra i motivi di licenziamento non devono essere considerati quelli riferentisi alla leva militare.

BERRY, *Relatore*. Questo è precisato.

PRESIDENTE. Vorrei far presente che il rappresentante del Governo ha chiesto il rinvio della discussione, dopo la presentazione del nuovo emendamento, a norma dell'articolo 86 del Regolamento che recita: « La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto a norma del comma secondo sarà rinviata all'indomani quando lo chiedano il Governo ecc. ».

NANNUZZI. Si ritiri l'emendamento Berry o voteremo su quello dell'onorevole Almirante.

JACOMETTI. Mi pare che il testo dell'emendamento dell'onorevole Almirante fosse già conosciuto dal Governo. Questo secondo emendamento è restrittivo rispetto al testo

dell'onorevole Almirante, perciò non c'è nessuna ragione perché il Governo ci venga a dire di rinviare.

PRESIDENTE. Onorevole Jacometti, ella è troppo esperto di regolamento parlamentare per sostenere una tesi del genere.

BERRY, *Relatore*. Come Relatore dico che sulla base dell'emendamento Almirante dovrei esprimere parere contrario a tutto il testo della legge. Altrimenti si dovrebbe riammettere tutto il personale per il quale non c'è stato rinnovazione del contratto.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo chiede un rinvio per esaminare l'emendamento, avvalendosi della potestà concessagli dal Regolamento, e cioè dall'articolo 86. Il testo è stato presentato. Si sono presentati emendamenti all'emendamento. Dinanzi a questa situazione insisto sulla mia richiesta di rinvio che avviene all'atto della presentazione dell'emendamento aggiuntivo.

ALMIRANTE. Stiamo facendo una discussione regolamentare su una richiesta dal Governo. Io vorrei pregare tutti di attenerci al Regolamento. Se non sbaglio, gli emendamenti vengono svolti e votati nell'ordine in cui vengono presentati. Il mio emendamento si riferisce all'articolo 1; esso è stato trasmesso alla Commissione Bilancio nella stessa forma in cui è stato da questa approvato. Fino a quando il mio emendamento non viene discusso e votato, non vi è possibilità di eccezioni, quale è quella sollevata dal Governo. Qualora, dopo discusso e approvato il mio emendamento, si vada oltre, è evidente che l'eccezione del Governo può essere ritenuta valida. Per una rigida applicazione del Regolamento, vorrei pregare di mettere in votazione il mio emendamento che non è nuovo e per il quale la eccezione del Governo non può essere sollevata.

PRESIDENTE. Le rispondo subito, onorevole Almirante. In linea di principio, la sua tesi non mi sembra possa essere accettata nel caso attuale, perché non si tratta di due emendamenti che riguardano due questioni completamente diverse, ma di due emendamenti tra loro strettamente collegati. Non sono due problemi distinti, ché due problemi distinti si trattano in due diversi esami, ma qui siamo di fronte alla necessità di stabilire l'oggetto della legge. Questo è il punto. E a questo riguardo non posso non attenermi al regolamento che è tassativo in materia di facoltà di rinvio da parte del Governo.

NANNUZZI. In questo caso debbo dire che non è stato rispettato il regolamento essendo stato presentato l'emendamento non entro i limiti prescritti dal regolamento stesso, cioè un'ora prima della seduta.

PRESIDENTE. Lei sa che l'articolo 40 del Regolamento stabilisce che in Commissione non è applicabile questa norma. Lei stesso, onorevole, Nannuzzi ha presentato degli emendamenti in Commissione e non li ha certo presentati un'ora prima dell'inizio della seduta.

NANNUZZI. Mi consenta, comunque, di sollevare questa eccezione.

PRESIDENTE. Potrei sospendere la seduta e chiedere un parere alla Presidenza della Camera, ma l'articolo 40, terzo comma del regolamento è piuttosto chiaro ed inequivocabile.

LUZZATTO. La questione, a mio parere, è la seguente. A un emendamento è stato presentato un successivo emendamento. Ma questo successivo emendamento non sposta la questione che è stata posta dall'emendamento precedente. Si può procedere all'esame. Se l'emendamento Almirante viene respinto allora ci troviamo di fronte a un nuovo emendamento che dobbiamo rinviare per un parere della Commissione Bilancio. Ma, nella sostanza, la successiva presentazione di un emendamento, non è che possa arrestare la precedente discussione. Allo stato attuale della discussione, l'emendamento Almirante si deve votare. Non vedo, a mio avviso, perché la presentazione di un nuovo emendamento debba impedire che la Commissione esprima il suo voto sul testo che è già stato presentato e approvato dalla Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Ma nella votazione, chi esprime il voto deve tenere presente, nella sua valutazione, la possibilità o meno di poter determinare il suo voto in funzione dell'emendamento successivo. In ogni modo, non vorrei creare dei precedenti in materia, in questo momento.

Il Governo ha il diritto di sapere che cosa suggerisce l'emendamento Berry. Non possiamo passare ai voti senza sapere che cosa contiene questo emendamento. E io decido, sulla base dell'articolo 86, quinto comma, il rinvio perché il Governo possa esprimere un giudizio su questo nuovo emendamento. Non intendo quindi recedere dall'intendimento di non mettere ai voti l'emendamento Almirante.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Insisto nella mia opinione, in quanto il

regolamento non parla di votazione di nuovi emendamenti, ma soltanto di presentazione di emendamenti. Noi, oggi, ci siamo trovati dinanzi alla presentazione, ufficialmente sconosciuta dalla Commissione, di un emendamento ad un altro emendamento.

ALMIRANTE. Mi appello alla Commissione sulla decisione del Presidente.

LUZZATTO. Mi appello alla decisione del Presidente.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. L'emendamento è stato presentato e all'atto della presentazione ho chiesto il rinvio a norma dell'articolo 86, quinto comma. Questo è il punto e il Governo tiene a chiarirlo; aggiungo che se eventualmente la Commissione disattendesse l'articolo 86, il Governo si troverebbe nella dolorosa necessità di chiedere la rimessione in Assemblea.

CAPRARA. Lo dica dopo.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Lo dico adesso. Chiedo che sia messo a verbale che dopo questa premessa chiedo la rimessione in Assemblea.

ALMIRANTE. Tengo a dichiarare che la mia preoccupazione consiste nel fatto che si crei un precedente grave e pericoloso. Nella discussione regolamentare si è inserito un parere del Governo, ma il parere del Governo – anche con l'annuncio che chiederà il passaggio in Aula – non può interrompere una discussione regolamentare che deve arrivare alla sua conclusione, proprio perché non si possa creare un precedente.

PRESIDENTE. La mia opinione è che, date le disposizioni costituzionali e regolamentari che disciplinano la materia, la richiesta fatta dal Governo in questo momento dovrebbe troncare la discussione essendo operativa *ipso jure*. Poiché, d'altra parte questa mia decisione potrebbe far ritenere che io intendo sottrarmi al giudizio della Commissione, m'assumo la responsabilità di consentire che si voti sull'appello alla mia decisione, anche se la votazione risulterà sterile d'ogni risultato pratico, data la richiesta del Governo di rimessione all'Assemblea della proposta di legge.

Quanto al fatto – come diceva l'onorevole Almirante – di creare un precedente, faccio presente che in Commissione non si debbono creare precedenti sia perché, in ogni caso, il Presidente della Camera, investito della questione, può portarla dinanzi alla Giunta del Regolamento, sia perché la circolare presidenziale del 31 luglio 1958 vieta alle Commissioni di adottare decisioni in materia regolamentare.

Premesso che, qualunque possa essere il risultato del voto relativo all'appello alla mia decisione, riferirò al Presidente della Camera per gli opportuni provvedimenti, e con l'intesa che la mia decisione non costituirà in alcun modo precedente, pongo in votazione l'appello proposto dagli onorevoli Almirante e Luzzatto.

(*È approvato*).

Sottolineo che il Presidente si è astenuto; altrimenti i voti sarebbero stati nove a favore e nove contrari e non sarebbe stato approvato l'appello avverso la mia decisione.

Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione onde poter informare dell'accaduto la Presidenza della Camera.

**La seduta termina alle 11,15.**

*IL DIRETTORE*
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI